

Codice A1816A

D.D. 4 agosto 2015, n. 1911

R.D. 523/1904 - Polizia fluviale n. 5482 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica confluenza Torrente Mongia-Rio Uvi in comune di Lisio (CN) - Richiedente: Amministrazione Comunale di Lisio -

In data 31/12/2014 l'Amministrazione comunale di Lisio, con sede in Lisio, Via Aldo Bracco n. 7 - ha presentato istanza ai sensi del R.D. n. 523/1904, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori indicati in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Guido Lerda, con studio in via Santa Maria n. 5, Cuneo – in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Il progetto è stato approvato con la D.G.C. n. 58 del 22/12/2014.

A seguito del sopralluogo effettuato da un Funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi e dall'esame degli atti progettuali forniti, con lettera prot. n. 4878 del 29/01/2015 venivano richieste opportune integrazioni progettuali, sospendendo il procedimento avviato con nota prot. n. 469 del 08/01/2015.

Con nota prot. n. 1872 del 09/07/2015 (prot. in entrata n. 3874 del 20/07/2015) l'Amministrazione comunale di Lisio provvedeva a trasmettere le integrazioni richieste.

A seguito del riesame della documentazione progettuale così integrata, i lavori oggetto della presente autorizzazione idraulica, sono da ritenersi ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Mongia.

Nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, non deve essere corrisposto alcun canone per l'occupazione di sedime demaniale e non deve essere formalizzato un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

1. il materiale movimentato in alveo non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;
2. le operazioni di taglio della vegetazione, dovranno essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente, esclusivamente nella località indicata sulla documentazione grafica allegata all'istanza;
3. all'interno dell'alveo inciso, il taglio della vegetazione dovrà avvenire conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile. E' consentita la ceduzione senza rilascio di matricine, per i soggetti che rappresentano ostruzione della sezione idraulica o che sono esposti a fluitazione in caso di piena, nonché nelle parti di isole fluviali interessate dalla piena ordinaria;
4. sulle sponde e sulle aree appartenenti al demanio idrico ed entro una fascia di 10 m dal ciglio superiore di sponda, è consentito il taglio manutentivo con il rilascio di almeno il 20% di copertura residua conservando, i soggetti più stabili;
5. il materiale legnoso derivante dal taglio, dovrà essere allontanato dagli alvei e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di m 4,00 dai cigli superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione dei corsi d'acqua;
6. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. L'Amministrazione Comunale è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.,

determina

di autorizzare, ai fini idraulici, l'**Amministrazione comunale di Lisio** ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, **nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate** e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. **non potrà in alcun modo** essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. l'opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine **di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il **committente** dell'opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le **date di inizio e di ultimazione** dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il **nominativo del tecnico incaricato** della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare

dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs n. 42/2004 – vinco paesaggistico – alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico – ecc....);

13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Gianpiero CERUTTI)